

**COSTITUZIONE COMMISSIONE TEMPORANEA PER IL MONITORAGGIO  
DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI,  
E TRATTAMENTO RIFIUTI.**

**Art. 1 – COSTITUZIONE**

E' costituita la Commissione consultiva temporanea per il monitoraggio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e trattamento rifiuti di qualsivoglia natura.

**Art. 2 - COMPOSIZIONE E NOMINA**

La Commissione temporanea si compone di sette membri.

Quale presupposto per la partecipazione, è richiesto il possesso dei requisiti alla candidatura alla carica di Consigliere Comunale.

In particolare la commissione sarà composta da sette membri scelti dal Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo, tra i cittadini che ne abbiano formulato specifica richiesta, con particolare attenzione a chi sia residente in zone oggetto di insediamento di impianti in monitoraggio, che presentino un curriculum formativo e professionale attinente agli aspetti tecnici degli impianti in oggetto o relativi alla tutela dell'ambiente.

La nomina viene effettuata con atto del Sindaco di San Pietro in Casale.

La mancata partecipazione ai lavori della commissione per un numero complessivo di 3 sedute, continuative (non giustificate), comporta la decadenza della nomina.

Alla Commissione hanno diritto a partecipare senza diritto al voto e in forma permanente: il Sindaco e l'assessore delegato per la materia; il responsabile del servizio ambiente del Comune di San Pietro in Casale, i capigruppo consiliari, il Presidente della Commissione Ambiente ed eventuali rappresentanti delle Amministrazioni dei Comuni limitrofi (uno per Comune) che siano muniti di delega specifica del Sindaco del Comune di appartenenza.

**Art. 3 – PRESIDENZA, CONVOCAZIONE E DURATA**

La Commissione elegge al suo interno, con due distinte votazioni, il Presidente e il Vice Presidente (il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento) a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Al Presidente compete:

- a. la rappresentanza della stessa;
- b. la convocazione della Commissione ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque, almeno una volta l'anno. La convocazione dovrà avvenire nelle forme previste per lo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale. Al fine di rendere più celere l'informazione, la convocazione potrà essere supportata da avvisi informali (fax, e-mail eventualmente preceduti da sms o telefonata).
- c. la convocazione della Commissione entro e non oltre cinque (5) giorni, su richiesta di almeno due componenti della stessa o del Sindaco o dell'assessore delegato in materia. In caso d'urgenza il Sindaco o l'Assessore delegato in materia possono richiedere la convocazione indipendentemente da tale preavviso di tempo.
- d. L'accertamento della validità delle sedute della Commissione. Le decisioni vanno assunte a maggioranza dei presenti;
- e. la richiesta all'Amministrazione, che se ne farà carico direttamente, ad invitare titolari e/o responsabili (o esperti del settore) di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, trattamento rifiuti di qualsivoglia natura, presenti sul territorio del Comune di San Pietro in Casale, per la partecipazione ai lavori della Commissione con compiti di relatore per gli aspetti tecnico/operativi dell'impianto oggetto di esame.
- f. la promozione, su incarico o delega della Commissione, di incontri con la popolazione per l'informazione sul funzionamento degli impianti ed in generale sul tema del trattamento dei rifiuti. e impianti da fonti rinnovabili. La Commissione di norma promuove almeno una riunione all'anno per relazionare la propria attività ai cittadini;
- g. l'individuazione di un membro della commissione stessa che svolga le funzioni di segretario verbalizzante. Il segretario incaricato della redazione del verbale, dopo la redazione, si adopera all'invio dello stesso a tutti i componenti aventi diritto e nella seduta successiva si provvede all'approvazione e alla pubblicazione sul web.
- h. disciplinare la durata e le modalità degli interventi verbali dei membri.
- i. la partecipazione ai tavoli tecnici convocati dall'Amministrazione Comunale.

Le sedute della commissione di monitoraggio sono pubbliche e si svolgono di norma presso la sede municipale.

La durata della Commissione coincide con quella del mandato elettorale.

#### **Art. 4 - FINALITÀ E FUNZIONI**

La Commissione ha la funzione di promuovere, attraverso gli Enti preposti, tutte le attività di monitoraggio, verifica e vigilanza sull'iter autorizzativo e sul funzionamento degli impianti oggetto del presente regolamento. Detta funzione viene esercitata attraverso il rispetto delle prescrizioni dettate dai competenti organi comunali, provinciali e regionali che hanno espresso o esprimeranno parere sugli impianti e delle altre norme previste dalle leggi vigenti in materia.

La Commissione segnala al Sindaco ogni qualsivoglia negligenza nella realizzazione e gestione degli impianti.

#### **Art. 5 - POTERI DELLA COMMISSIONE**

La Commissione, tramite il Presidente, può:

1. richiedere copia di tutta la documentazione inerente gli impianti depositata in Comune o presso gli enti preposti, nel rispetto delle normative;
2. richiedere spiegazioni e chiarimenti al personale tecnico dei gestori degli impianti;
3. esprimere parere, non vincolante, sulla richiesta di nuovi impianti;
4. presenziare, tramite rappresentanti designati fino ad un massimo di due, senza diritto di parola, alle Conferenze dei Servizi;
5. comunicare al Sindaco, che se ne farà carico, di segnalare agli Enti preposti per i controlli, eventuali problematiche da essi verificabili in maniera tempestiva dando riscontro scritto alla commissione del sopralluogo.
6. accedere in sicurezza agli impianti per effettuare sopralluoghi e verifiche previa autorizzazione della proprietà, sarà compito del Sindaco richiedere ai responsabili degli impianti la disponibilità in tal senso.

La Commissione su richiesta della maggioranza dei componenti (4 su 7) può chiedere l'inserimento all'o.d.g. della Commissione Consigliare competente, la trattazione di uno specifico argomento inerente gli impianti; la Commissione può altresì valutare di concerto con l'Amministrazione Comunale l'opportunità di avvalersi di figure tecniche per la valutazione di specifiche tematiche.

#### **Art. 6 – UTILIZZO DOCUMENTAZIONE**

La divulgazione dei materiali e delle documentazioni pervenuti o creati dalla Commissione stessa, è permessa esclusivamente nel caso siano essi di carattere pubblico e la mancata osservanza di tale regolamentazione verrà perseguita a termini di legge.

Sono permesse la registrazione audio/video e lo streaming degli interventi dei membri che abbiano espressamente acconsentito alla registrazione stessa.

Delle registrazioni è consentito il solo uso privato e non avranno valore di verbale ufficiale.

L'accesso all'indirizzo di posta elettronica dedicato alla Commissione e del materiale presente sotto forma di file immagazzinati ed accessibili tramite password via web, è permesso ai soli membri effettivi della Commissione.

#### **Art. 7 – GRATUITÀ DELLA NOMINA E DIMISSIONI**

La nomina a componente della Commissione o di invitato permanente non dà diritto a indennità, compensi e/o rimborsi spese comunque denominati a qualunque titolo.

Nel caso di dimissioni di uno o più membri della Commissione sarà facoltà del Sindaco di procedere con proprio atto alla surroga, entro 10 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale del comune, mediante individuazione del/i sostituto/i tra i cittadini che ne abbiano fatto richiesta.